

Ricorso del sig. Loek Rijnoudt contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 giugno 1992

(Causa T-45/92)

(92/C 182/13)

Il 4 giugno 1992 il sig. Loek Rijnoudt, domiciliato in Bruxelles, con gli avv. ti Georges Vandersanden e Laure Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Schmitt, avenue Guillaume, 62, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile ed accoglierlo;
- di conseguenza, annullare la decisione 25 febbraio 1992 con cui la Commissione delle Comunità europee ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente contro il suo foglio retribuzione del settembre 1991 e le Informazioni Amministrative 28 agosto 1991 e dichiarare che il coefficiente correttore per la Repubblica federale tedesca è, a far data dal 3 ottobre 1990, quello della sua capitale Berlino, ossia pari a 104,0;
- condannare la Commissione ad attenersi a tutte le conseguenze che comporta tale annullamento e, in particolare, a rimborsare al ricorrente gli importi indebitamente trattenuti sulla sua retribuzione, in conseguenza dell'applicazione di un coefficiente correttore inesatto, con maggiorazione dei suddetti importi in ragione degli interessi di mora al saggio annuo dell'8 %;
- in ogni caso, condannare la convenuta a tutte le spese.

Mezzi e principali argomenti

La domanda è diretta ad ottenere l'applicazione del coefficiente correttore per la Germania al livello fissato per la sua capitale, Berlino (104,0), in relazione agli importi trattenuti per il rimborso del mutuo accesso dal ricorrente presso la Beamtenheimstättenwerk (BHW), con decorrenza dal 3 ottobre 1990.

Il primo mezzo si fonda sulla violazione del principio generale secondo cui il coefficiente correttore da applicare a un paese è commisurato al costo della vita accertato nella capitale di tale paese. Il ricorrente argomenta che il coefficiente correttore applicabile a un paese, ai sensi dell'art. 64, primo comma dello Statuto del personale, è sempre commisurato al costo della vita accertato nella capitale. La Commissione è vincolata da tale principio basilare, che s'impone all'infuori di qualsiasi regolamento del Consiglio. La designazione di una nuova capitale per la Repubblica federale tedesca determinava in capo alla Commissione, senza alcun intervento da parte del Consiglio, l'obbligo di applicare il coefficiente correttore per la Germania, a decorrere dal 3 ottobre 1990, al livello fissato per Berlino.

Secondo il ricorrente, la decisione impugnata va pertanto annullata e la Commissione deve procedere a rettifica del coefficiente di trasferimento da applicare alle trattenute operate sulle retribuzioni del ricorrente per il mutuo concesso dalla BHW. La Commissione è inoltre tenuta a corrispondergli interessi di mora, al saggio annuo dell'8 %.

Con il secondo mezzo è dedotta la violazione del dovere di sollecitudine. Avendo mantenuto, per la Repubblica federale tedesca, il coefficiente correttore calcolato al livello di Bonn, la Commissione ha disatteso il dovere di sollecitudine al quale è vincolata nei confronti dei propri dipendenti. Con la presentazione al Consiglio di una proposta di regolamento recante modifica del coefficiente correttore vigente, la Commissione non ha ottemperato a tale dovere, non essendo la suddetta procedura indispensabile e comportando essa una ritardata applicazione del coefficiente correttore commisurato alla nuova capitale.